

FRATERNITÀ EVANGELII GAUDIUM

Diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino

06029 - Poggio Morico snc - Valfabbrica (PG)

Associazione - C.F. 94162360542

Mail fraternitaegaudium@gmail.com

segreteriafeg@gmail.com

Web www.fraternitaevangeligaudium.com



19 LUG. 2024



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
TENUTASI IL GIORNO 27 GIUGNO 2024**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 27 del mese di giugno, alle ore 18.30 in Poggio Morico, Comune di Valfabbrica (Perugia), presso la sede sociale, si riunisce l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Fraternità Evangelii Gaudium, a seguito di regolare convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- **Proposta di modifica dello statuto ai fini dell'adeguamento alla normativa del terzo settore e conseguente iscrizione al RUNTS. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza dell'assemblea, a sensi di statuto, sr. Katia Roncalli, che dopo aver chiamato a fungere da Segretario la sig.ra Elisabetta Savazzi constatata e dà atto:

- che sono presenti n. 6 soci su 6 totali, nelle persone di:

Luca Racca, RCCLCU89A09L682K

Martina Anselmi, NSLMTN87T53L682Q

Raffaella Iurato, RTIRFL83T43L219Q

Elisabetta Savazzi, SVZLBT81D51F205L

Valentina Iotti, TTIVNT83S55E253D

Katia Roncalli, RNCKTA72M52G856M

- che è presente l'intero consiglio direttivo, nelle persone di:

- Katia Roncalli, Presidente;
- Valentina Iotti, Consigliere;
- Elisabetta Savazzi, Tesoriere e segretaria;

- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sull'argomento all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare e apre la discussione sull'argomento all'ordine del giorno.

Sullo stesso, il Presidente fa presente che, a seguito della riforma del Terzo Settore introdotta con D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni ("Codice del Terzo Settore"), si rende opportuno per l'associazione "Fraternità Evangelii Gaudium" assumere la qualifica di ente del Terzo Settore mediante l'iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il presidente precisa inoltre che, a tale scopo, è necessario procedere all'adeguamento del testo dello statuto, affinché recepisca le novità normative in materia.

Quindi, il presidente illustra le modifiche contenute nel proposto nuovo testo di statuto, distribuito in copia ai partecipanti. Si apre quindi la discussione, durante la quale il Presidente fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste per una maggiore comprensione delle modifiche statutarie.

Terminato l'esame, si passa alla votazione.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti:

- approva la modifica dello statuto, ai fini dell'adeguamento alla normativa del terzo settore, nel testo che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
- di conferire altresì mandato al presidente dell'associazione di provvedere, anche a mezzo delega, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici per ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed in particolare nella sezione "Altri enti del Terzo settore" di cui all'articolo 46, comma 1, lettera g) del Codice del Terzo Settore, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle competenti autorità con espressa facoltà di modificare, a tal fine, lo statuto e fare in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21.00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Agenzia delle Entrate

DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1

Registrato il 13/7/24 n. 2356 Il Presidente

Serie 3 Cod. Trib. 1330

E 1552 36,00

IL DIRETTORE

Il Segretario



IL FUNZIONARIO ADDETTO

Gianluca SACCHETTO

* Firma su delega del Direttore Provinciale
Mario PANTANI

AGENZIA DELLE ENTRATE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE QUI
DEPOSITATO CHE AI SENSI DELL'ART. 18
DEL D.P.R. 26.4.1986 N. 131 SI RILASCI
ALLA PERSONA CHE PRECEDENTEMENTE
NE ERA IN POSSESSO

STATUTO
dell'Associazione FRATERNITA' EVANGELII GAUDIUM
Ente del Terzo Settore
C.F. 94162360542

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

- 1.1. È costituita, in conformità al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), l'associazione senza scopo di lucro denominata "FRATERNITA' EVANGELII GAUDIUM" (d'ora in avanti l'Associazione).
- 1.2. A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo settore" del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ETS.
- 1.3. L'Associazione ha sede in Poggio Morico nel Comune di VALFABBRICA – 06029 – (PG).
- 1.4. Il trasferimento della sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 1.5. L'Associazione potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
- 1.6. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Finalità e attività

2.1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo attività religiose per il culto. Nello specifico, l'Associazione ha le seguenti finalità:

- a. ascoltare e rispondere al disagio esistenziale di preadolescenti, adolescenti e giovani;
- b. accompagnare le famiglie in percorsi di sana coniugalità e genitorialità consapevole;
- d. sostenere uomini e donne in condizione di marginalità di qualunque tipo;
- e. strutturare percorsi di formazione umana e spirituale per la promozione e la crescita individuale e di coppia.

2.2. Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;



- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- 2.3. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
- 2.4. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, individua le attività diverse che l'Associazione può svolgere e il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.
- 2.5. L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari. L'Associazione è tenuta ad iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale in un apposito registro.

Art. 3 - Soci

- 3.1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte dall'Associazione.
- 3.2. L'assunzione della qualità di Socio consegue all'accoglimento della domanda scritta di ammissione proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi, in caso di ammissione, ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti dell'Associazione e la normativa di riferimento.
- La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa.
- 3.3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione o il rigetto della domanda di ammissione agli interessati entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta scritta e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci.
- Il soggetto che ha presentato la domanda di ammissione assume la qualità di Socio con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.
- 3.4. L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato. La qualifica di Socio si perde per recesso, per esclusione, per morte o, nel caso in cui il socio sia un ente giuridico, per estinzione e per decadenza.



3.5. Avverso l'eventuale rigetto della domanda, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Il ricorso all'Assemblea è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

4.1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

4.2. I soci hanno diritto di esprimere il proprio voto in Assemblea.

4.3. I soci hanno diritto di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

4.4. I soci svolgono la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

4.5. I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti, ove previsti, e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo.

Art. 5 – Recesso ed esclusione del socio

5.1. Qualunque Socio può, in qualsiasi momento, comunicare la propria volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Socio. La comunicazione di recesso deve essere effettuata al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione.

5.2. L'esclusione di un Socio viene deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli la facoltà di replica. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al Socio mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione.

L'esclusione viene deliberata nei confronti del Socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- per altri gravi motivi.

La delibera di esclusione determina la cessazione delle qualità di Socio dal momento della ricezione della relativa comunicazione.

5.3. La perdita della qualifica di Socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno. Il Socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

5.4. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo il Socio o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



Art. 6 - Organi Sociali

6.1. Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Presidente,
- Vicepresidente, ove nominato
- Economo;
- l'Organo di controllo, ove nominato.

6.2. Tutte le cariche sociali, con l'esclusione dell'Organo di controllo, sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'attività.

Art. 7 – Assemblea

7.1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

7.2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

7.3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.

7.4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario.

7.5. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

7.4. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.



Art. 8 – Compiti dell'Assemblea

8.1. L'Assemblea:

- approva il rendiconto consuntivo;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva l'eventuale regolamento interno;
- delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci, su proposta del Consiglio direttivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove le azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione
- approva l'importo della quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari;
- delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

Art. 9 – Validità Assemblee

9.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

9.2 Non è ammessa più di una delega per ciascun Socio.

9.3. L'intervento alle riunioni dell'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli Soci.

9.4 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

9.5 L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei soci.

Art. 10 – Verbalizzazione

10.1 Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

10.2 Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 11 – Consiglio direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

In caso di morte, dimissioni o revoca di un Consigliere prima della scadenza del mandato, l'Assemblea, senza indugio, provvede a nominare il sostituto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

11.2. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno oppure quando almeno due membri ne facciano richiesta. La convocazione va diramata per iscritto, anche in forma elettronica o telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

11.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in sua mancanza dal consigliere più anziano; è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del Segretario all'uopo nominato e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto, vengono conservati agli atti.

11.4. I componenti del Consiglio Direttivo partecipano alle riunioni con diritto di voto. Non sono ammesse deleghe di rappresentanza.

11.5. Le adunanze del Consiglio possono essere tenute anche in remoto in ogni modalità consentita dalle moderne tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

11.6 Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.



In particolare:

- redige e presenta all'assemblea il rendiconto consuntivo ed il bilancio sociale ove dovuto;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
- formula la proposta di esclusione dei Soci da sottoporre all'Assemblea;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue e gli eventuali contributi straordinari;
- predispone gli eventuali regolamenti;
- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- può attribuire, con delibera, a Presidente, Vice-presidente o a componenti del Consiglio particolari deleghe di funzionamento e di gestione dell'Associazione;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci.
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2.4. del presente Statuto.

Art. 12 – Presidente

12.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art.13 - Organo di controllo e revisione legale

13.1. Nei casi previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, l'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, collegiale o anche monocratico secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

13.2. Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

13.3. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

13.4. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

13.5. Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione in conformità con quanto previsto per l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.



13.6. I componenti dell'Organo di Controllo ricoprono tale carica con mandato di durata triennale, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.

13.7. L'Assemblea, nei casi previsti dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ricopre tale carica con mandato di durata triennale, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.

Non può essere nominato revisore legale alcun membro del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Patrimonio e risorse economiche

14.1. Il Patrimonio della Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi derivanti da enti pubblici o privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

14.2 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a. Libere donazioni dei soci;
- b. contributi da parte di persone fisiche, enti privati ed enti pubblici;
- c. lasciti, oblazioni, donazioni, legati, elargizioni da parte di terzi;
- d. redditi derivanti dal Patrimonio dell'Associazione;
- e. ogni altro provento derivante dallo svolgimento di attività di interesse generale, da attività diverse e da attività di raccolta fondi, nei limiti e alle condizioni previsti dal presente Statuto e dalla normativa vigente, nonché da ogni altra entrata non in contrasto con la normativa vigente;
- f. autofinanziamento.

14.3 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

14.4 L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 – Esercizio finanziario e bilancio

15.1 L'esercizio finanziario è annuale e decorre dal 1° aprile al 31 marzo.

15.2 Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio direttivo nelle forme di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore ed è approvato dall'assemblea ordinaria, entro il 30 giugno dell'anno di chiusura dell'esercizio sociale, con le maggioranze previste dal presente statuto. Deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni Socio.

15.3. Se sono state svolte attività diverse, il Consiglio Direttivo ne documenta, nel bilancio di esercizio, il carattere secondario e strumentale nei modi e nelle forme di cui all'articolo 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

15.4. Laddove ne ricorrano i presupposti di legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea, entro la medesima data, approva il bilancio sociale redatto nelle forme di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

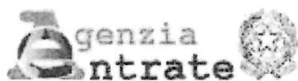
Art. 16 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

16.1 L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deciso dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge.

16.2 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del DLgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare in favore di enti del Terzo settore scelti dai Soci nell'assemblea che ne delibera lo scioglimento.

Art. 17 – Disposizioni finali

17.1 Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: I DI TORINO

UFFICIO TERRITORIALE DI: TORINO 1

Registrazione di Atto Privato

Il 19/07/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TTK , serie 3 , numero 2356

data di stipula: 27/06/2024

ident.vo telematico: TTK24L002356000JJ per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 94162360542

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

94162360542				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 96,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

